

Venerdì 14 aprile 2023, ore 11.30

VERSO IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI: I PRINCIPI
GUIDA PER L'EFFICIENZA NEGLI APPALTI PUBBLICI

RELATORE: AVV. VITO RIZZO

ASMEL Associazione per la
Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli Enti
Locali

www.asmel.eu

800165654

webinar@asmel.eu



5 LIBRI



1. Principi generali

- Principi
 - Principi generali
 - Ambito di applicazione, RUP e Fasi
- Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti
- Programmazione
- Progettazione

5 LIBRI



2.Appalto

- Sotto Soglia UE
- Clausole comuni
- Soggetti
- Procedure di scelta del contraente

5 LIBRI



2.Appalto

- **Svolgimento delle procedure**
 - Atti preparatori
 - Bandi Avvisi e Inviti
 - Presentazione Offerte
 - Requisiti di partecipazione e selezione dei partecipanti
 - Altri requisiti di partecipazione
 - Selezione delle offerte
- **Esecuzione**

5 LIBRI



2.Appalto

- **Contratti specifici nei settori ordinari**
- Servizi sociali e servizi alla persona
- Servizi sociali
- Beni culturali
- Ricerca e sviluppo
- Difesa e sicurezza
- Somma urgenza e protezione civile

5 LIBRI



3. Settori Speciali

- Ambito di applicazione
- Scelta del contraente
- Bandi, Avvisi e Inviti
- Selezione dei partecipanti e delle offerte

5 LIBRI



4.PPP e Concessioni

- Disposizioni generali
- Concessioni
 - Ambito di applicazione
 - Aggiudicazione Concessioni
 - Esecuzione Concessioni
 - Finanza di progetto
- Locazione finanziaria
- Contratto di disponibilità
- Partenariato pubblico privato
- Global service



5. Contenzioso

5 LIBRI

- **Contenzioso**
 - Ricorsi giurisdizionali
 - Rimedi alternativi
- **Governance** (Cabina di Regia, ANAC, MIT)
- **Disposizioni transitorie/abrogazioni**



1. Principi generali

Articolo 1. Principio del risultato.

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione **con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.**
2. **La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale** a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. **La trasparenza è funzionale** alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità.
3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di **efficienza, efficacia ed economicità**. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.
4. **Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:**
 - a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
 - b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.



1. Principi generali

Articolo 2. Principio della fiducia.

1. L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici **si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima**, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
2. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.
3. Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce **colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa**, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. **Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.**
4. Per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la **copertura assicurativa dei rischi per il personale**, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all'articolo 15, comma 7.



1. Principi generali

Articolo 3. Principio dell'accesso al mercato.

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

Articolo 4. Criterio interpretativo e applicativo.

1. Le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.



1. Principi generali

Articolo 5. Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento.

1. Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento.
2. Nell'ambito del procedimento di gara, anche prima dell'aggiudicazione, sussiste un affidamento dell'operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede.
3. In caso di aggiudicazione annullata su ricorso di terzi o in autotutela, l'affidamento non si considera incolpevole se l'illegittimità è agevolmente rilevabile in base alla diligenza professionale richiesta ai concorrenti. Nei casi in cui non spetta l'aggiudicazione, il danno da lesione dell'affidamento è limitato ai pregiudizi economici effettivamente subiti e provati, derivanti dall'interferenza del comportamento scorretto sulle scelte contrattuali dell'operatore economico.
4. Ai fini dell'azione di rivalsa della stazione appaltante o dell'ente concedente condannati al risarcimento del danno a favore del terzo pretermesso, resta ferma la concorrente responsabilità dell'operatore economico che ha conseguito l'aggiudicazione illegittima con un comportamento illecito.



1. Principi generali

Articolo 6. Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale.

1. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di co-amministrazione, **privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con** gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 . N.117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n.117 del 2017.



1. Principi generali

Articolo 7. Principio di auto-organizzazione amministrativa.

1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea.
2. **Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.** Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. **In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici.** I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.
3. **L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n.201. [...]**



1. Principi generali

Articolo 7. Principio di auto-organizzazione amministrativa.

[...]

4. **La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando**

concorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) interviene **esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti** o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo **svolgimento di compiti funzionali** all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- c) determina una **convergenza sinergica su attività di interesse comune**, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti **svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.**



1. Principi generali

Articolo 8. Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito.

1. Nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e **possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito**, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge.
2. **Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione.** Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del **principio dell'equo compenso**.
3. **Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all'interesse pubblico senza obbligo di gara.** Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.



1. Principi generali

Articolo 9. Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale.

1. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, **la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.**
2. Nell'ambito delle risorse individuate al comma 1, la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.
3. Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.
4. **Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione della gara,** specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze al rischio delle interferenze da sopravvenienze.
5. In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120.



1. Principi generali

Articolo 10. Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione.

1. I contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice.
2. **Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte.**
3. Fermi i necessari requisiti di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese.



1. Principi generali

Articolo 11. Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti.

1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il **contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro**, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.
3. **Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.**
4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110. [...]



1. Principi generali

Articolo 11. Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti.

[...] 5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal **documento unico di regolarità contributiva** relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, **la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.** In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.



1. Principi generali

Articolo 12. Rinvio esterno.

1. Per quanto non espressamente previsto nel codice:
 - a) alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla **legge 7 agosto 1990, n. 241**;
 - b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

QUESITI

DAL 1° APRILE AL 30 GIUGNO, DAL PUNTO DI VISTA PRATICO, SI DEVE FARE RIFERIMENTO AL VECCHIO CODICE (COMPRESA LA LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE) O AL NUOVO CODICE?

Fino al 30 giugno le disposizioni del nuovo Codice non sono ancora efficaci, quindi è valida esclusivamente la disciplina previgente.

QUESITI

IN RELAZIONE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E AI CONTRATTI RIGUARDANTI INVESTIMENTI PUBBLICI, FINANZIATI CON LE RISORSE PNRR, COME È POSSIBILE FAR COESISTERE L'UTILIZZO DOPO IL 1° LUGLIO 2023, DELLA L.108/2021 CHE SI RIFERISCE AL D.LGS.50/2016?

Il nuovo Codice assorbe in gran parte la disciplina speciale introdotta per gli appalti PNRR e la estende a tutti gli appalti. Non si rilevano pertanto particolari novità operative.

QUESITI

LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE RMANGONO LE MEDESIME?

Sì, è preservata la libertà di scelta in capo al RUP sia sul tipo di procedura che, di norma, sul criterio di valutazione delle offerte.

QUESITI

**PER LE OPERE DEL PNRR, DI CUI LA PROGETTAZIONE È IN CORSO,
CHE REGOLE APPLICHIAMO PER GLI APPALTI DEI LAVORI (DA
AFFIDARE ENTRO AGOSTO 2023)**

Il nuovo Codice assorbe in gran parte la disciplina speciale introdotta per gli appalti PNRR e la estende a tutti gli appalti. Non si rilevano pertanto particolari novità operative.

QUESITI

NELL'ART. 222 DEL D.LGS N. 36/2023 L'ANAC ADOTTA BANDI-TIPO, CAPITOLATI-TIPO E I CONTRATTI-TIPO. COME AUTORITÀ DI REGOLAZIONE, AL FINE DI AGEVOLARE L'INTERPRETAZIONE DELLE NORME CONTINUERÀ AD ADOTTARE LINEE GUIDA?

Con il nuovo Codice il ruolo dell'ANAC viene fortemente ridimensionato; le vengono assegnate responsabilità puntuali in tema di gestione della Banca Dati Nazionale degli Appalti, dei requisiti degli operatori economici, della qualificazione delle stazioni appaltanti e del precontenzioso. Non avrà più competenza né per l'in house, che passa all'AGCM né per la soft law delle Linee Guida.

QUESITI

COME CAMBIA L'AFFIDAMENTO DIRETTO? DECADE L'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE? IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE È STATO ABOLITO?

La disciplina dell'affidamento diretto e della rotazione è puntualmente dettagliata all'art.49 e sarà oggetto di uno specifico webinar.

QUESITI

QUANDO ENTRA IN VIGORE LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI? È POSSIBILE PER UNA S.A. CHE NON SIA UNA CENTRALE DI COMMITTENZA APPALTARE LAVORI NON PNRR SUPERIORI ALLA SOGLIA DI AFFIDAMENTO DIRETTO?

Il nuovo regime di qualificazione, vigente dal 1° luglio 2023, prevede la possibilità da parte di tutte le Stazioni Appaltanti di qualificarsi per gli appalti sopra soglia a prescindere se siano o meno Centrali di Committenza. In altri termini, rispetto all'attuale disciplina la natura di Centrale di Committenza viene sganciata dall'obbligo di qualificazione. Per svolgere appalti sopra le soglie indicate sarà necessario e sufficiente essere qualificati per il relativo livello

QUESITI

QUALI SONO I TERMINI PER L'ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

La disciplina del nuovo Codice diventa efficace dal 1 luglio 2023, salvo alcune disposizioni relative alla digitalizzazione e alla trasparenza che invece sono rinviate al 1 gennaio 2024.

QUESITI

PER UN APPALTO DA PUBBLICARE A METÀ MAGGIO FA TESTO SOLO IL DLGS 50/2016 O ANCHE IL DLGS 36/2023?

Fino al 30 giugno 2023 si applicano esclusivamente le disposizioni del D.Lgs. n.50/2016 e la disciplina introdotta dai diversi Decreti Semplificazioni e Governance-PNRR per gli appalti specifici di settore.

QUESITI

IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI ENTRATO IN VIGORE IL 1 APRILE, MA EFFICACE DAL 1 LUGLIO, COSA SIGNIFICA GIURIDICAMENTE?

Significa che la nuova normativa è stata introdotta nell'ordinamento dal 1° aprile 2023 ma le disposizioni si applicano a partire dal 1° luglio 2023. È quello che normalmente accade con i 15 giorni di transizione dalla pubblicazione all'efficacia e che in questo caso sono stati ampliati a 90 giorni per favorire la piena conoscibilità delle norme da parte degli operatori.

QUESITI

ALLO STATO ATTUALE, NELLA SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE, IL CD PRINCIPIO DI TERRITORIALITÀ NON È AMMESSO. COL NUOVO CODICE SI LEGITTIMA INVECE IL SUO RICORSO?

La territorialità viene riconosciuta come criterio utile a garantire il principio del risultato e l'effettiva contendibilità dell'appalto tra ditte concorrenti che abbiano le medesime capacità competitive, tra cui, naturalmente, anche l'organizzazione d'impresa nel territorio in cui dovrà essere espletata la prestazione. Ciò è valido soprattutto per le procedure semplificate sotto-soglia, in rapporto proprio al valore dell'appalto, purché ciò non penalizzi artificiosamente l'accesso al mercato. Ne consegue, allo stesso tempo, che il principio di territorialità non può essere invece un requisito limitativo della partecipazione per le procedure ordinarie.

QUESITI

IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI ABROGA IL DLGS 50/2016?

Sì, a partire dal 1° luglio 2023, ferma restando la validità di alcune disposizioni fino al 31 dicembre 2023.

QUESITI

IL SEGRETARIO COMUNALE, ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUÒ ESSERE NOMINATO RUP E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, O SOLO QUEST'ULTIMO, IN CONSIDERAZIONE DELL'OBBLIGATORietà DI UNO SPECIFICO CORSO PER IL RUP?

La questione non si pone. La formazione permanente è parte integrante del percorso lavorativo del dipendente pubblico ed è valorizzata dal nuovo Codice anche se non sussiste alcuna qualificazione specifica per il RUP, come invece prevedevano le precedenti Linee Guida Anac.

QUESITI

UNA STAZIONE APPALTANTE NON QUALIFICATA DI DIRITTO PUÒ FARE PROCEDURE AUTONOME FINO AL 31/12/2023?

Una stazione appaltante non qualificata può espletare le procedure al di sotto delle soglie indicate. Per gli appalti di importo superiore a partire dal 1° luglio 2023 può avvalersi di stazioni appaltanti qualificate attraverso il regime ordinario o «di diritto» attraverso il regime con riserva.

QUESITI

**NEGLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA DA EFFETTUARSI TRA IL 1 APRILE
E IL 30 GIUGNO A QUALE CODICE CI SI DEVE RIFERIRE?**

Al D.Lgs. n.50/2016 e alla normativa speciale PNRR per gli appalti finanziati con le misure PNRR/PNC.

QUESITI

DOVE SI TROVA IL DIVIETO DELL'AFFIDAMENTO CASUALE?

In particolare, all'art.30, comma 3 del D.Lgs. n.36/2023.

QUESITI

COME SI FA A VALUTARE IL PRINCIPIO DELLA FIDUCIA?

Il principio attiene alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti e del rispetto delle procedure da parte della stazione e degli operatori economici. È un principio che rafforza quello del reciproco affidamento e che va declinato nel corso di tutte le attività messe in campo dalla S.A. e dagli operatori economici che operano con la stessa nelle diverse fasi.

Grazie e arrivederci

Avv. Vito Rizzo

